

Determina del Direttore n. 90 del 23.06.22

OGGETTO: REINTEGRO IN SERVIZIO IN VIA TEMPORANEA E CONDIZIONATA DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 20179 SOSPESO PER INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 4-BIS DEL DL 44/2021 E S.M.I

IL DIRETTORE

Visti in particolare

- **Il Decreto legge 20 marzo 2022 n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52** recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
- **il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante** “ Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
- **Il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante** “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”

Dato atto che

- con determinazione del Direttore n. 1 del 07.01.22, in osservanza alle su richiamate disposizioni e preso atto dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, si disponeva la sospensione del dipendente matricola n. 20179 dal diritto di svolgere l'attività lavorativa presso l'Asp Delia Repetto, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza retribuzione né altro compenso o emolumento comunque determinati, fino all' eventuale comunicazione di assolvimento dell'obbligo vaccinale e presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il termine di 6 mesi decorrenti dalla data del 15.12.2021 fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni di legge
- in data 15/06/2022 prot. n. 569 la dipendente non vaccinata ha comunicato la guarigione dal virus Sars 19 a far data dal 24 maggio 2022 allegando la documentazione necessaria a comprova e quella attestante il possesso della certificazione verde, chiedendo al contempo il reintegro in servizio

Considerato che il su richiamato D.L 24 marzo 2022 n. 24 all'art. 8, fermo il termine dello stato di emergenza alla data del 31 marzo 2022, ha confermato l'obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2022 per:

- o gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4 del DL 44/2021);

- tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali, di ospitalità e di lungodegenza, RSA, strutture per disabili (RSD), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, incluse le strutture semiresidenziali e quelle che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (art. 4 bis del DL 44/2021);
- tutto il personale delle strutture sanitarie (art. 4 ter del DL 44/2021).

Rilevato che:

- l'adempimento dell'obbligo vaccinale (ai sensi dell'art. 3-ter DL 44/21 s.m.i) comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15.12.2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
- per tutti i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale rilevano altresì le disposizioni delle circolari del Ministero della Salute che indicano termini e modalità per cui è possibile vaccinarsi, nel senso che l'obbligo vaccinale diviene effettivo ed esigibile solo se è possibile adempierlo, ossia quando l'autorità sanitaria possa eseguire la vaccinazione nel caso concreto.

Richiamata a tal proposito la circolare Ministero della salute del 3 marzo 2021, dalla cui lettura si può ritenere che il ciclo vaccinale primario per il personale non precedentemente vaccinato che abbia contratto il virus si completi solo nel momento in cui - a tre mesi dall'infezione - sia inoculata l'unica dose di vaccino, a cui seguirà il booster che potrà essere somministrato solo dopo il decorso di quattro mesi, come stabilito dalla circolare del Ministero della Salute del 24 dicembre 2021 (il rinvio per il booster alle circolari ministeriali è posto dall'art. 3 ter del D.L. 44/2021).

Rilevato che con riferimento ai guariti da Covid-19, anche non previamente già vaccinati, si ritiene siano ancora vigenti le disposizioni della circolare del Ministero della Salute del 3 marzo 2021 (0008284- 03/03/2021-DGPRES-DGPRES-P) da interpretarsi in senso restrittivo proprio in ragione della sussistenza dell'obbligo vaccinale, in cui si equipara l'infezione da Covid-19 alla prima dose vaccinale, che deve essere seguita dalla somministrazione della seconda dose allo scadere dell'intervallo di tre mesi. Prima di tale lasso temporale il vaccino non può essere inoculato. Pertanto, si ritiene che solo in tale ipotesi l'adempimento dell'obbligo vaccinale possa essere legittimamente differito. (parere task force giuridica UNEBA)

Ritenuto che la riammissione in servizio dei dipendenti guariti, è ritenuta giustificata pure dai contenuti dell'art. 4-quater del DL 44/2021, introdotto dall'art. 1, comma 1, del DL 1/2022, nella parte in cui prevede che *“L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute”*.

Considerato che per le motivazioni espresse nei precedenti capoversi, si ritiene di poter legittimamente riammettere in servizio il lavoratore recentemente guarito dal virus, interrompendo temporaneamente la sospensione dell'attività lavorativa disposta a suo carico.

Dato atto che la competenza della verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per il personale non sanitario ex art. 4 bis è del datore di lavoro e i responsabili delle strutture potranno assumere i relativi provvedimenti, con la procedura di cui all'art. 4 ter, comma 3 D.L. 44/2021.

Considerato altresì che

ASP DELIA REPETTO

Enti soci: Castelfranco Emilia, San Cesario
Bomporto, Ravarino, Bastiglia, Nonantola

Via Circondaria Nord 39
41013 Castelfranco Emilia (MO)
C.F. 80005470366
P.IVA 02558870362
www.aspdeliarepetto.it

Paola Covili

Direttrice
direzione@aspdeliarepetto.it
Tel 059 925880

- in caso di mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale allo scadere del termine di differimento (3 mesi dalla guarigione), la sospensione riprende automaticamente efficacia qualora l'interessato ometta di inviare al datore di lavoro, nel caso di operatori di cui all'art. 4 bis DL 44/2021, il certificato di vaccinazione entro tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.
- Pertanto, la precedente sospensione intervenuta con la determina del Direttore sopra richiamata tornerà automaticamente ad essere efficace, senza necessità di esperire nuova procedura di accertamento ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, DL 44/2021, allorché il dipendente non avrà adempiuto all'obbligo vaccinale entro lo specifico termine previsto dalle fonti che regolano la materia

Considerato che tale atto rientra fra le competenze del Direttore dell'Ente.

DETERMINA

1. Per i motivi sopra esposti, di interrompere, in via temporanea e condizionata, a far data dal 27.06.22, la sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa disposta a carico del dipendente per l'effetto di disporre che il medesimo da tale data potrà riprendere l'attività lavorativa presso l'Asp Delia Repetto, attendendosi alle prescrizioni precauzionali che saranno assunte
2. Di dare atto che la precedente sospensione tornerà ad essere efficace, senza necessità di esperire nuova procedura di accertamento ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, DL 44/2021, allorché il dipendente non avrà adempiuto all'obbligo vaccinale entro lo specifico termine previsto dalle fonti che regolano la materia, che, salvo disposizioni intervenienti, deve ritenersi allo stato quello di tre mesi dall'avvenuta guarigione (24.05.22)
3. Di dare comunicazione alla dipendente dell'adozione del presente atto.
4. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi omettendo ai sensi del regolamento Europeo GDPR 676/18 tutti i dati relativi alla dipendente

* * * * *

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- il presente provvedimento è impugnabile avanti alla competente Autorità giudiziari, entro i termini perentori di legge;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Direttrice
Paola Covili



ASP DELIA REPETTO

Enti soci: Castelfranco Emilia, San Cesario
Bomporto, Ravarino, Bastiglia, Nonantola

Via Circondaria Nord 39
41013 Castelfranco Emilia (MO)
C.F. 80005470366
P.IVA 02558870362
www.aspdeliarepetto.it

Paola Covili
Direttrice
direzione@aspdeliarepetto.it
Tel 059 925880